

Bonus acqua potabile. Comunicazioni delle spese sostenute nel 2021 fino al 28 febbraio 2022

Operativo il “*Bonus acqua potabile*”, il credito d’imposta del 50% riconosciuto per l’acquisto di sistemi che migliorano la qualità dell’acqua da bere, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020). In particolare, da oggi fino al 28 febbraio è possibile comunicare le spese sostenute lo scorso anno, inviando il modello tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Una volta ricevuto l’ok, il credito d’imposta riconosciuto sarà utilizzabile in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e agli anni successivi fino al completo utilizzo del *bonus*. Per le spese sostenute quest’anno, invece, le comunicazioni andranno inviate nel 2023.

Che cos’è il “*Bonus acqua potabile*”

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto un credito d’imposta del 50% per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 sull’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

[La legge di Bilancio 2022](#) ha inoltre prorogato l'agevolazione anche per le spese che verranno sostenute nel 2023. L'obiettivo del *bonus* è razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di bottiglie di plastica. Possono accedere al bonus le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Come ottenere l'agevolazione

L'importo delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti. In ogni caso, per le spese sostenute prima del 16 giugno 2021 (data di pubblicazione del [Provvedimento del direttore dell'Agenzia](#) delle entrate che ha dettato criteri e modalità per accedere al bonus) sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. **L'ammontare delle spese agevolabili va comunicato all'Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell'anno successivo al quello di sostenimento del costo** inviando l'apposito modello tramite il servizio web disponibile nell'area riservata o i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate. Entro 10 giorni dall'invio, nell'area riservata viene rilasciata la ricevuta di presa in carico o di scarto della comunicazione. Dopodiché, il *bonus* potrà essere utilizzato in compensazione

tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al suo completo utilizzo.

A quanto ammonta il credito

Il credito d'imposta è **pari al 50%** della spesa sostenuta, fino a un **massimo di 1.000 euro** di spesa per ciascun immobile per le persone fisiche e di **5.000 euro** per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali. Tuttavia, considerato che per il 2021 il tetto per la spesa complessiva è di 5 milioni di euro, l'Agenzia calcolerà la percentuale rapportando questo importo all'ammontare complessivo del credito d'imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate. (Così, Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 1° febbraio 2022)

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 giugno 2021, prot. n. 153000/2021:](#)
«Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui all'articolo 1, commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»,
e relativi aggiornamenti

(Link al sito: <https://www.agenziaentrate.gov.it/>)